

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, MANCINO, JERVOLINO RUSSO, VITALE Antonio, CALARCO, TANGA, FRACASSI, PACINI, SALERNO e COLOMBO** Vittorino (V.)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1983

Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica e interpretazione autentica dell'articolo 16 della stessa legge

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, prevedendo che la cifra elettorale individuale del candidato alle elezioni senatoriali sia determinata percentualmente sui votanti nel collegio, invece che sui voti validi, attribuisce una specifica incidenza alle schede bianche ed a quelle nulle, alle quali è attribuita la possibilità di concorrere a determinare la graduatoria dei candidati e, quindi, la loro elezione con lo stesso peso dei voti validi. In definitiva, sono posti sullo stesso piano l'elettore che è effettivamente intervenuto nella scelta del candidato e quello che ha partecipato alla votazione solo formalmente, perchè ha esaurito l'adempimento di quello che la Costituzione (art. 48, secondo comma) definisce un « dovere civico » nella deposizione nell'urna di una scheda bianca o nulla.

D'altra parte, se si volesse sostenere che anche il voto bianco e quello nullo costituiscono modi di espressione della partecipazione alle elezioni, la rilevanza del voto non

valido dovrebbe essere riconosciuta in ogni legge che disciplini procedimenti elettorali, indipendentemente dal sistema elettorale adottato.

Invece, nè la legge per l'elezione dei Consigli regionali, nè la legge per l'elezione della Camera dei deputati, nè quella per la elezione dei Consigli dei comuni superiori a 5.000 abitanti prevedono una qualche rilevanza delle schede bianche e nulle.

Anzi, la legge per l'elezione col sistema uninominale dei Consigli provinciali del 1951, la quale prevedeva (art. 23) che la cifra elettorale individuale di ciascun candidato venisse determinata percentualmente sui votanti, per effetto della modifica apportata con la legge 10 settembre 1960, n. 962, è calcolata tenendo conto esclusivamente dei voti validi espressi nel collegio.

Si tratta, pertanto, di rendere omogenei i criteri legislativi che sorreggono analoghe disposizioni elettorali e di modificare nei sensi suddescritti anche la legge elettorale per il Senato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre nell'intento di ridurre l'incidenza dei voti invalidi (nelle ultime elezioni politiche del 1979 le schede bianche e quelle nulle per il Senato sono state 2.492.920, pari al 7,5 per cento) si propone, in via di interpretazione autentica, di riconoscere come valida espressione di volontà elettorale anche l'indicazione nelle schede per il Senato di nominativi o di numeri di preferenza che, in caso di contemporaneità delle elezioni delle due Camere, vengono riportate in entrambe le schede, come modo di scelta del medesimo contrassegno, ma che, a giudizio di molti presidenti di seggio, viene ritenuto segno di riconoscimento e, quindi, causa di nullità del voto.

Del resto, l'interpretazione giurisprudenziale ha sempre privilegiato l'espressione di volontà elettorale rispetto alla possibilità di riconoscimento, da ritenersi sussistente solo quando la scrittura sia inequivocabilmente e intenzionalmente diretta a violare la

segretezza del voto (Consiglio di Stato - Sezione Va - 9 luglio 1976, n. 1030), escludendo, quindi, tale sussistenza in presenza di una modalità di espressione del voto dal legislatore espressamente ritenuta valida sia pure in un altro sistema di votazione (nella specie, apposizione di preferenze in elezioni relative a Comuni con meno di 5.000 abitanti).

Va ricordato, infine, che la Giunta per le elezioni del Senato ha costantemente riconosciuto la validità delle schede recanti sul contrassegno o accanto ad esso segni di preferenza o il nominativo del candidato.

Il ricorso alla interpretazione autentica per dirimere ogni dubbio circa la validità delle schede per il Senato contenenti indicazioni di preferenza appare corretto, perchè il senso della disposizione interpretata è certamente comprensivo del chiarimento che si propone di introdurre legislativamente.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento del totale dei voti validi espressi nel Collegio ».

Art. 2.

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è modificato come segue: « La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel Collegio ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è interpretato autenticamente nel senso che la validità del voto « anche se espresso in più di uno dei modi predetti » è ritenuta tutte le volte che l'elettore abbia segnato sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto il nominativo del candidato oppure uno o più numeri.